

COMUNE DI CAINO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 29.11.2011

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Oggetto e applicazione	3
Art. 3 - Definizioni.....	3
Art. 4 - Utilizzo stemma comunale.....	4
Art. 5 - Vigilanza	4
Art. 6 - Sanzioni	4

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati.....	5
Art. 8 - Altre attività vietate.....	7
Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato	7
Art. 10 – Rifiuti.....	8
Art. 11 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.....	9
Art. 12 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.....	9
Art. 13 – Pulizia dei mercati all'aperto e banchi di vendita all'aperto.....	10
Art. 14 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili.....	10
Art. 15 – Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.....	10
Art. 16 - Accampamenti e/o Campeggi.....	11
Art. 17 - Sgombero neve.....	11

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 18 - Disposizioni sul verde pubblico.....	12
Art. 19 - Disposizioni sul verde privato.....	12

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA E DISPOSIZIONI SULLE AMMINISTRAZIONI DEGLI STABILI

Art. 20 - Disposizioni generali.....	13
Art. 21 - Attività lavorative e rumorose.....	14
Art. 22 - Spettacoli e trattenimenti.....	14
Art. 23 - Abitazioni private.....	14
Art. 24 - Strumenti musicali.....	15
Art. 25 - Dispositivi acustici antifurto.....	15
Art. 26 - Pubblicità fonica.....	15
Art. 27 - Amministrazione degli stabili.....	16
Art. 28 – Arredo urbano.....	16

TITOLO IV - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 29 - Disposizioni generali.....	16
Art. 30 - Tutela degli animali domestici.....	16
Art. 31 – Animali molesti.....	16
Art. 32 - Mantenimento dei cani.....	17
Art. 34 - Animali liberi	19

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Abrogazioni	19
-----------------------------	----

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Caino, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) quiete pubblica e privata;
 - c) protezione e tutela degli animali;
 - d) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari (ASL) e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b) parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Utilizzo stemma comunale

1. L'utilizzo dello stemma comunale è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta. L'inottemperanza del divieto di fregiarsi delle insegne del Comune di Caino per contraddistinguere cose od attività private in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cosa od attività del Comune è punito con la sanzione pecuniaria da **€ 75,00 ad € 450,00**.

Art. 5 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6 – Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione delle violazioni, gli interessati possono far pervenire al Comando della Polizia Locale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. A cura del Comando, il ricorso verrà inoltrato ai responsabili del settore od Ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolare le norme dell'art. 16 per il pagamento in misura ridotta, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la

- curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato a Comune di Caino – Ufficio Tesoreria ovvero direttamente presso l'ufficio Polizia Locale di Caino. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 7. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Paese è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere, tenere comportamenti pericolosi o molesti sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sè o per gli altri o procurare danni;
 - g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili, lanciare sassi, palle di neve o altri oggetti atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento nei luoghi pubblici;
 - h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici,

recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

- i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - j) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - k) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
 - l) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
 - m) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - n) bagnarsi lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
 - o) compiere atti che possano offendere la decenza pubblica ed esporre nudità;
 - p) mostrarsi in pubblico e all'aperto in stato di completa nudità o con abbigliamento indecente;
 - q) esporre qualunque oggetto da cui possano derivare inconvenienti, pericoli e offese alla decenza;
 - r) fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, all'interno del centro urbano è vietato dare fuoco nei campi, cortili, giardini alle stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale ad una distanza inferiore a metri 100 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi ecc. e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile e combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e alla distanza su indicata, ad eccezione dei cantieri edili per i quali detta distanza può essere derogata, devono essere adottate tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona, fino a quando il fuoco sia spento e dovrà comunque sospendere l'attività qualora dia incomodo al vicinato per l'immissione di fumi, anche a causa della situazione meteorologica, resta fermo il divieto di bruciare materiali che possano provocare fumi nocivi. Alle disposizioni del presente comma, potranno essere concesse deroghe in occasione di particolari situazioni quali manifestazioni autorizzate, previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco), a seguito di regolare richiesta e previo nulla –osta degli Uffici Comunali competenti in materia
 - s) l'uso di bracieri, griglie e barbecue portatili su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private con apposite attrezzature e su aree pubbliche in occasione di eventi, manifestazioni ecc. purché si utilizzino idonee attrezzature al fine di evitare di arrecare pericoli o danni alle persone;
 - t) l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento;
 - u) lasciare in sosta, anche se in luogo privato, veicoli con il motore acceso senza motivo apparente, se non quello di riscaldare lo stesso provocando l'emissione di fumi nocivi.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 75,00** a **€ 450,00** oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. d), e), f), h), s), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 30,00** a **€ 180,00**.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di

- cui al comma 1 lett. i) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **25,00** a € **150,00** più le spese di ripristino nel caso di danneggiamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. g), è soggetto alla sanzione amministrativa **da € 30,00 a € 180,00**. Le persone fisiche o giuridiche committenti del messaggio pubblicitario mediante il volantinaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lettera g) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma sanzione amministrativa **da € 83,00 a € 500,00**.
 6. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. l) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **25,00** a € **150,00**.
 7. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. m), t), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **50,00** a € **300,00**.
 8. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. n) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **30,00** a € **180,00**.
 9. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. j), k), u), v), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **25,00** a € **150,00**.
 10. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. o), p), q), r) è soggetto alla sanzione amministrativa da € **83,00** a € **500,00**.
 11. In caso di imbrattamento di edifici privati, resta in ogni caso a carico del proprietario l'onere del ripristino dello stato dei luoghi con obbligo di sollecita comunicazione al Comune circa le modalità del ripristino.

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - f) stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni in qualunque modo prospicienti su vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
 - g) apporre vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati nelle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico, ovvero in spazi condominiali che, per la loro altezza dal pavimento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolar modo per i bambini.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a) e b) è soggetto

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 40,00 a € 240,00.**

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. c), d), e) ed f) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
5. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
6. I proprietari o amministratori o conduttori condominiali, devono provvedere al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere collocati negli specifici contenitori secondo quanto previsto per le modalità della raccolta differenziata, tutti i rifiuti indifferenziati devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 30,00 a € 180,00.**
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2), 3), 4), 5), 6), 7), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 10 - Rifiuti.

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere conferiti negli appositi contenitori a cura del produttore, che è tenuto a raccogliarli preventivamente in sacchetti richiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione.
2. Gli imballaggi voluminosi devono essere sminuzzati per ridurre al minimo il volume e quindi introdotti nel cassonetto.
3. L'utente deve inoltre assicurarsi che, successivamente all'introduzione dei rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, dovendo altrimenti provvedere ad immettere i rifiuti nel cassonetto più vicino.
4. Qualora i contenitori di cui al primo comma siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
5. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

6. I rifiuti domestici ingombranti, non possono essere conferiti negli appositi cassonetti, né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento di tali rifiuti è consentito soltanto negli appositi contenitori di grande volumetria dislocati presso il centro di conferimento rifiuti comunale.
7. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, i rifiuti classificati come speciali o pericolosi, nonché quelli provenienti dallo spazzamento delle strade o da attività cimiteriale.
8. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi: 1-2-3-4-5, è soggetto alla sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 150,00**.
10. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al commi 6 – 7- 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €30,00 a € 180,00**.

Art. 11 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Gli argini dei corsi d'acqua correnti all'interno delle aree scoperte private, devono essere mantenuti privi di ostacoli e puliti da parte del conduttore, amministratore o proprietario delle aree stesse, al fine di consentire il libero deflusso del corso d'acqua e prevenire possibili situazioni di pericolo derivanti da eventi meteorologici.
4. Chiunque violi le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 30,00 a € 180,00**.
5. **Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 a € 500,00.**

Art. 12 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi ed è fatto obbligo di produrre copia all'Ufficio Ecologia del Comune dell'avvenuto smaltimento.
2. I proprietari e gli utenti di beni immobili, hanno l'obbligo di vigilare che non si verifichi il rigurgito di pozzi neri ed evitare di incorrere in penalità previste dal presente Regolamento, salvo altre disposizioni contenute in Leggi specifiche e nel Regolamento Locale d'Igiene.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui ai commi precedenti, sono soggette ad una sanzione amministrativa da **€ 83,00 a € 500,00** e alla sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13- Pulizia dei mercati all'aperto e banchi di vendita all'aperto

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in contenitori e conferirli con le modalità indicate nell'apposito regolamento.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 30,00 a € 180,00.**

Art.14 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili.

1. I gestori di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spezzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente.
I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici.
2. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate nell'apposito regolamento.
4. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi suesposti al primo e secondo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 30,00 a € 180,00.**

Art.15 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico.
2. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.
3. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevede la sanzione amministrativa da **€ 30,00 a € 180,00**

Art. 16 - Accampamenti e/o Campeggi

1. È vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di accampamento o campeggio su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree a ciò appositamente predisposte. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.
2. E' fatto assoluto divieto di effettuare lo scarico dei serbatoi di recupero delle acque chiare e scure fuori dalle aree appositamente attrezzate.
3. Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti;
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delle somma **da € 83,00 a € 500,00.**

Art. 17 - Sgombero neve

Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico. E' fatto altresì obbligo ai proprietari e conduttori di abitazioni, di provvedere allo sgombero della neve ed alla pulizia dei marciapiedi pubblici prospicienti i rispettivi fabbricati, provvedendo inoltre, allo spargimento di sostanze anti-sdruciolevoli quali sale o similari al fine di evitare la formazione di ghiaccio.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.
5. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50,00 a € 300,00.**
7. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SAL VAGUARDIA DEL VERDE

Art. 18 - Disposizioni sul verde pubblico

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;
 - b) condurre cani non assicurati da guinzaglio fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. E' vietato condurre cani di grossa taglia sprovvisti di museruola se dichiarati pericolosi dal Ministero della Salute. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni,
 - c) calpestare le aiuole, asportare o danneggiarne i fiori, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - d) guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
 - e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - f) gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
 - g) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
 - h) fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 12;
 - i) nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro cittadino, attrezzate con giochi destinati ai bambini il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;
 - l) procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
 - k) fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c), d), f), g) h), i) e l), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00**.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50,00 a € 300,00**.

Art. 19 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno

l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4) e 5), nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1), 2), 4), e 5) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 75,00 a € 450,00**.
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00**.

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA , DISPOSIZIONI SULLE AMMINISTRAZIONI DEGLI STABILI E SULLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 20 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. Il Comune o l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunali, dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A., potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
6. Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, nelle piazze e vie tanto di giorno che di notte. Chiunque, necessiti dell'utilizzo di microfoni o altoparlanti, dovrà premunirsi di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune. Il canto anche di persone riunite in comitiva è permesso qualora questo non rechi molestia sia per il luogo (festa, celebrazione...) sia per l'orario alla

quiete.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50,00 a € 300,00**.

Art. 21 - Attività lavorative e rumorose

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 7.00 ovvero le ore **9.00** delle giornate festive.
2. Nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre, il divieto di cui sopra si attua altresì nella fascia oraria tra le 12.30 e la 14.30 anche per il giorno di domenica.
3. Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da ragioni di pubblico interesse o da cause di forza maggiore.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50,00 a € 300,00**.

Art. 22 - Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i responsabili dei circoli privati devono assicurarsi che suoni e rumori prodotti nel locale (in particolare: musica, canti e schiamazzi) non possano essere uditi all'esterno tra le ore **23.00 e le ore 8.00**.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quali consumazioni al di fuori del plateatico assegnato.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; per qualsivoglia spettacolo o manifestazione in esterno è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24.00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dagli Uffici comunali.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1) e 2) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60,00 a € 360,00**.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 83,00 a € 500,00**.

Art. 23 - Abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive e dopo le ore 22.00 e tra le ore 12.30 e le ore 15.30 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile

abitazione.

5. Nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed in genere per i cantieri edili, si applica la disciplina di cui all'art. 20 del presente regolamento.
6. È vietato tenere animali che recano disturbo al vicinato. Per la violazione si applicano le norme di cui all'articolo 26.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo ad eccezione del comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00**.

Art. 24 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 22.00 alle ore 08.00 e nei mesi di giugno, luglio ed agosto dalle ore 12.30 alle ore 15.30, salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00**

Art. 25 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i cinque minuti primi.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00**.

Art. 26 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica non è consentita in un raggio di 100 metri dall'ingresso di luoghi di culto, ospedali, istituti di cura e case di riposo, plessi scolastici e aree cimiteriali.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1 la pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
3. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le pubblicazioni di cui all'art. 7 della Legge 24 aprile 1975 nr. 130.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00**. In caso di recidiva delle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 27 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio dei condomini deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 28 – Arredo urbano

1. E' vietato spostare, manomettere o rompere i contenitori dei rifiuti, le pensiline delle fermate dei veicoli pubblici, i cartelli indicatori e segnaletici, le cabine del telefono e tutte le strutture pubbliche in genere.
2. Ferme restando, l'azione penale ed il risarcimento dei danni, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 60,00 a € 360,00.

TITOLO IV - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 29 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell' A.S.L. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Art. 30 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. É vietato abbandonare animali domestici.
3. É vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50,00 a € 300,00.**
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2) e 4) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 31 - Animali molesti

1. Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità.
2. Gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui sopra al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero a non nuocere all'incolumità altrui.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50,00 a € 300,00.**

Art. 32 - Mantenimento dei cani

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/03/2009 e successive modifiche, chiunque detenga un cane o accetta di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione del benessere della eventuale cucciolata.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
4. Alcune disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nei commi dal 25 al 30;
5. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
6. Ai sensi del presente articolo, si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza sulle aree di cui al presente articolo.
7. Sulle aree identificate al comma 3, gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere al seguito idonei raccoglitori per l'asportazione delle deiezioni solide, possibilmente di materiale plastico impermeabile;
 - b) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 7 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50,00 a € 300,00**.
9. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 7 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50,00 a € 300,00**, oltre alla asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 200,00**.
10. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.
11. Sulle aree identificate al comma 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio;
 - b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
 - c) dovranno sempre essere tenuti al guinzaglio e dovranno essere sempre muniti di museruola;
12. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
13. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
14. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 11, 12, 13, 14 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50,00 a € 300,00**
16. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di

polizia quando sono utilizzati per servizio.

17. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, "aree di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.

18. Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate.

19. Nelle "aree di sgambamento dei cani" gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dal comma 7.

20. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

21. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 20 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50,00 a € 300,00** fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

22. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.

23. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

24. I cani, nelle aree private (comprese le cascine), se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.

25. La rete e/o cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

26. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

27. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.

28. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

29. All'interno delle proprietà private, comprese le cascine, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di mandrie e/o greggi; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

30. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile convenzionato imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

32. Chiunque viola le disposizioni previste ai comma 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 100,00 a € 600,00**. fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità ai sensi del comma 30.

33. E' facoltà dei gestori di negozi di generi alimentari, bar e Pubblici esercizi in genere, di consentire l'accesso dei cani alle attività commerciali;

34. Nel caso in cui i gestori dei negozi sopra indicati, e/o nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, decidano per il divieto di accesso cani alle attività commerciali, dovranno obbligatoriamente segnalare all'ingresso del locale tale divieto.

35. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.

36. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

37. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore e bicicletta.

38. Chiunque viola le disposizioni previste dai commi 36 e 37 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50,00 a € 300,00**.

Art. 33 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. É vietato lasciare cibo negli spazi pubblici nelle aiuole nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00**.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 30,00 a € 180,00**.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34- Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.